

Prot. n. 112/2022

Roma, 16 giugno 2022

Spett.le  
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  
Piazza Mastai, n. 12  
00153 Roma

**Alla c.a. del Direttore Generale, Dott. Marcello Minenna**

**Oggetto: Osservazioni a seguito Open Hearing del 06/06/2022 – estensione eDAS agli altri prodotti assoggettati**

Gentile Direttore,

facciamo seguito all'open hearing dello scorso 6 giugno per confermare la nostra generale condivisione all'estensione dell'utilizzo dell'eDAS agli altri prodotti assoggettati ad accisa, secondo le modalità illustrate.

Ci preme rimarcare l'esigenza delle PMI da noi rappresentate che, in previsione di una completa digitalizzazione dei documenti oltreché del tracciamento dei mezzi e delle quantità scaricate, rimane quella di una concreta semplificazione e omogeneizzazione delle procedure, secondo i principi della sostenibilità economica e di tempi di implementazione appropriati.

In tale ottica, riteniamo opportuno che l'Agenzia organizzi degli incontri ad hoc con le principali rappresentanze di settore, per esaminare e condividere le bozze di determinazione direttoriale in preparazione.

Ciò premesso, anticipiamo alcune considerazioni sul deposito e la movimentazione di particolari tipologie di prodotto, fermo restando l'esigenza di implementare in tempi rapidi il tracciato DE815 al fine di tener conto delle diverse specificità e consentire l'effettuazione di test.

#### **Adempimenti per estensione eDAS ad altri prodotti**

Come già avvenuto per i carburanti agricoli, l'emananda Direttoriale dovrebbe specificare che è sufficiente l'aggiornamento della comunicazione di cui all'art. 18 della DD prot. 138764/2020 per l'adozione dell'eDAS anche agli altri prodotti, con facoltà, per il deposito, di anticipare la decorrenza di utilizzo. Il rilascio di un'autorizzazione espressa da parte dell'UdD di competenza è invece obbligatorio per i soggetti non ancora abilitati all'emissione degli eDAS.

### **Oli lubrificanti ad imposta assoluta**

Nella movimentazione dei lubrificanti ad imposta assoluta vengono oggi utilizzate diverse tipologie di documento: DAS, DdT, XAB, fatture.

In vigore dell'art. 1bis del DPR n. 472/1996, che limita l'utilizzo del DAS (in futuro sostituito dall'eDAS) al momento dell'immissione in consumo dei lubrificanti, la commercializzazione dei lubrificanti da parte dei depositi commerciali potrà continuare ad essere svolta con gli altri documenti cartacei, mantenendo quella flessibilità tipica della distribuzione di tali prodotti che, oltre ad essere commercializzati in confezioni e in quantitativi minimi, viaggiano spesso a mezzo di vettori non necessariamente appartenenti alla filiera degli oli minerali, assieme ad altre merci.

### **GPL e Gasolio riscaldamento**

Al fine di approfondire le specificità della commercializzazione del GPL, si condivide il rinvio al 1° gennaio 2023 dell'adozione dell'eDAS per il GPL condizionato e la "tentata vendita". Occorre tuttavia definire, quanto prima, i movimenti di GPL sfuso attraverso i depositi contabili, ampiamente diffusi sul territorio nazionale ed oggi non previsti come destinatari nel tracciato DE815. Riteniamo che l'istituto del deposito contabile debba continuare ad esistere, al pari di quelli che movimentano gasolio riscaldamento, al fine di assicurare un rifornimento capillare.

Segnaliamo, infine, alcune criticità tecnico-procedurali valide per gli eDAS emessi già oggi.

### **Sottoscrittori eDAS**

Ci hanno segnalato che alcuni Uffici delle dogane territoriali stiano limitando il numero di delegati alla sottoscrizione degli eDAS. In particolare, viene concessa una sola delega per deposito oltre a quella del rappresentante legale, titolare della licenza di esercizio. Una tale prescrizione mal si concilia con le esigenze operative e di flessibilità tipiche delle nostre imprese. È comune che la compilazione e la sottoscrizione degli eDAS sia demandata dal titolare della licenza ad un preposto/dipendente in via esclusiva che non può, tuttavia, essere il solo, per ovvie ragioni legate ai periodi di ferie, malattia o altre funzioni svolte all'interno dell'azienda. Allo stesso tempo, sussiste la necessità, per il deposito, di garantire la continuità delle movimentazioni per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni lavorativi.

Fatta quindi salva la responsabilità fiscale del titolare della licenza anche in caso di delega alla sottoscrizione e al fine di contemperare le esigenze aziendali con quelle fiscali, si chiede di aumentare il numero dei delegati per deposito, almeno a due, con l'ulteriore possibilità, per l'azienda, di incrementare

tale numero in ragione di giustificate esigenze operative che dovranno essere rappresentate (dimensione e numero di documenti emessi, turni di lavoro, ecc.). Diversamente, in caso di delega ad un soggetto esterno all'azienda per il quale si necessita di procura notarile, condividiamo la previsione di avere un solo sottoscrittore.

#### **Prodotti avio e carburanti confezionati**

Le consegne di prodotti avio possono interessare aeroporti minori o distributori avio privati dislocati nelle varie Regioni italiane, per le quali, al fine di ottimizzare la logistica si organizzano viaggi anche con più consegne. Capita, altresì, che tali destinazioni siano in Regioni notevolmente distanti da quella ove ha sede il deposito, pertanto, in considerazione anche delle soste obbligatorie del mezzo, previste dal Regolamento CE n. 561/2006 e delle soste notturne, la durata delle 18 ore risulta essere assolutamente insufficiente. Analoghi problemi si presentano anche per taluni prodotti confezionati (es. benzine speciali da competizione o benzine alchilate) per le quali, vista la modalità di spedizione anche tramite corriere, la durata delle 18 ore non è sufficiente.

In considerazione della peculiarità di tali trasporti occorre prevedere una deroga a tale durata massima, eventualmente motivata già prima dell'inizio del trasporto, rendendo l'operazione trasparente.

#### **Rientro in deposito fiscale di prodotto ad imposta assolta**

Le procedure telematiche previste dalla DD n. 138764 del 10/05/2020 non contemplano la reintroduzione prevista dall'art. 17, comma 1 del DM n. 210/96, nel caso in cui l'intera partita di prodotto o una parte di essa, debba essere reintrodotta nel deposito fiscale perché non potuta scaricare per rifiuto, mancanza di capienza del serbatoio del destinatario e, in particolare per i prodotti avio, per inidoneità della cisterna del destinatario come in caso di presenza di acqua.

Si tratta di casistiche rare che necessitano comunque di una procedura telematica specifica per l'eDAS, in ottemperanza all'art. 17, comma 1 del DM n. 210/1996. Attualmente, infatti, il tracciato DE813 non accetta il codice accisa come nuovo destinatario della merce.

Grati dell'attenzione, porgiamo cordiali saluti.

Il Segretario Generale  
*Sebastiano Gallitelli*

